

COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

CONVENZIONE

CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO A REGIME SEMIRESIDENZIALE E DI TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI.

L'anno 2022, il giorno _____ del mese di _____

TRA

IL COMUNE DI ORISTANO - C.F. N. 00052090958, nella persona del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, _____, la quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Oristano

E

La Fondazione Nostra Signora del Rimedio Onlus, con sede in Via Santa Maria Bambina, 11, Loc. Rimedio, Oristano (C.F. 80003550953), successivamente, per brevità, nominata Fondazione, rappresentata legalmente dal Presidente pro tempore Don Gianfranco Murru;

PREMESSO

- Che il Comune di Oristano, nell'ambito delle competenze attribuite dalla L.R. 23/2005 e 104/92, intende avvalersi dei servizi socio assistenziali erogati dalla Fondazione destinati a minori e giovani/adulti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e misti, per l'erogazione di prestazioni ricreative, socio-assistenziali e psico-sociali;
- che la Fondazione ha istituito un Centro di aggregazione sociale polivalente nel territorio del Comune di Oristano, inserito nel complesso strutturale ove hanno sede tutti i servizi erogati dalla Fondazione medesima, autorizzata al funzionamento con determinazione n. 292 del 21.02.2000 dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. 23/2005 .
- che la Fondazione è iscritta nel Registro Regionale delle Istituzioni e degli Organismi Privati al n. 433.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1)

Il Comune di Oristano, di seguito denominato "Comune", stabilisce un rapporto di collaborazione con la Fondazione Nostra Signora del Rimedio Onlus di seguito denominata Fondazione, per l'erogazione delle prestazioni psico-pedagogiche-educative, socio- assistenziali, e ricreative a ciclo diurno in favore degli utenti residenti nell'ambito territoriale del Comune di Oristano, di volta in volta segnalati dal Comune di Oristano.

Art. 2)

Il Centro di aggregazione sociale facente capo alla Fondazione medesima, garantisce, secondo gli standard individuati dal Regolamento di Attuazione della L.R. n. 23/2005, i seguenti servizi e prestazioni:

- a) l'ospitalità diurna per 6 giorni settimanali (con esclusione delle eventuali festività infrasettimanali) dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,30 alle ore 13,30 il sabato;
- b) il vitto giornaliero, consistente in colazione, pranzo e merenda, nel rispetto della tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano;

- c) la fruizione di spazi destinati alle attività ricreative e di animazione, occupazionali e di socializzazione finalizzate a migliorare la vita di relazione, a sviluppare le capacità di autonoma iniziativa dell'utente all'acquisizione o recupero delle abilità cognitive di base mediante appropriati percorsi di apprendimento (laboratori adeguati alle capacità cognitive e intellettive degli utenti del servizio);
- d) il sostegno psico-sociale all'utente ed alla famiglia finalizzati, laddove è necessario, alla promozione di adeguati comportamenti assistenziali da parte della rete informale assistenziale, tesi alla promozione dell'autonomia della persona ed al miglioramento della qualità di vita degli stessi;
- e) attività motorie, ludiche (anche con l'uso di computer) e musicoterapia. Le prestazioni di cui sopra sono espletate da personale qualificato, come da elenco inviato all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, per il quale è assicurato il rispetto delle norme contrattuali in materia.

Art. 3)

Il corrispettivo giornaliero sarà diversificato in una retta sociale differenziata in base alla gravità dell'handicap ed al carico assistenziale:

- € 45.00 per soggetti autosufficienti;
- € 51.50 per soggetti parzialmente autosufficienti;
- € 58.00 per soggetti non autosufficienti o con gravi disturbi comportamentali.

La suddetta retta sarà suscettibile di aumenti annuali sulla base degli indici ISTAT e del costo di gestione del servizio. La retta non è comprensiva della terapia riabilitativa FKT ai sensi dell'ex art. 26 della legge 833/78, per la quale, ove necessaria, sarà richiesta dalle figure specialistiche competenti. Per le modalità di adeguamento della retta giornaliera stabilita e la disciplina delle assenze si rimanda all'art. 7 del Regolamento Interno del Centro, approvato dal C.d.A. della Fondazione.

La suddetta retta non è comprensiva del servizio di trasporto, la cui quota è stabilita in € 16,00. Il servizio di trasporto consiste:

- nel prelievo degli assistiti dal loro domicilio, tramite idonei automezzi muniti di autisti e di personale di accompagnamento e nel loro trasporto e consegna presso il relativo Centro di riferimento;
- nel prelievo degli assistiti dal relativo Centro di riferimento, tramite sempre idonei automezzi muniti di autisti e di personale di accompagnamento e nel loro trasporto e consegna presso i rispettivi domicili;
- l'accompagnamento, per specifici motivi di salute o altro degli utenti ai propri domicili in orari diversi da quelli ordinari;

La detrazione per ogni giorno di assenza è del 40% sulla quota di corrispettivo dovuta dal Comune. Per assenze prolungate per periodi superiori a 10 giorni preventivamente comunicati la retta non è dovuta, si ha diritto comunque alla conservazione del posto.

Considerate le nuove disposizioni nazionali e regionali, relative ai centri di aggregazione, le presenze dovranno essere scaglionate e sottoposte a eventuale turnazione. La retta pertanto sarà relativa agli effettivi giorni di frequenza autorizzata.

Art. 4)

L'inserimento definitivo di un nuovo paziente avverrà dopo un periodo di osservazione, della durata di 30 giorni a partire dalla data dell'inserimento, da parte dell'equipe della Fondazione. L'equipe valuterà in tale periodo l'aspetto comportamentale e socio-relazionale del paziente (requisito indispensabile per verificare la compatibilità dello stesso con la "vita" di un Centro di aggregazione sociale). Trascorso tale periodo l'equipe relazionerà, motivando, l'opportunità se inserire o meno il paziente

Art. 5)

Il Comune provvede al pagamento dei corrispettivi a trimestre posticipato, dietro presentazione di note contabili, dalle quali devono risultare le presenze giornaliere del relativo trimestre, mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Oristano sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, acceso dall'Ente affidatario per gli effetti dell'art. 3 della L.

13/09/2010, n. 136, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, art. 3 della medesima legge. L'Ente appaltante verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6)

La Fondazione dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n°6 del 21/01/2021 e del Piano Anticorruzione 2021/2022 approvato con delibera G.C. n. 37 del 15/03/2021, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente".

La Fondazione dichiara inoltre di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di rispettare il Patto di Integrità che si allega al presente atto.

Art. 7)

Il Comune invia comunicazione scritta alla Fondazione dei nominativi degli utenti a favore dei quali dispone l'intervento integrativo, con l'indicazione degli importi e della decorrenza di corresponsione.

La quota giornaliera relativa ai pasti sarà liquidata solo per i giorni di effettiva presenza.

L'importo presunto per l'anno 2021 è pari a € _____ di cui € _____ per il servizio Semiresidenziale e € _____ per il servizio di trasporto, esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/72, a totale carico del Comune.

Art. 8)

La Fondazione è obbligata a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile.

Art.9)

Il Comune di Oristano ha facoltà, attraverso il proprio Servizio Sociale, di verificare le prestazioni socio assistenziali erogate nei modi e nei tempi ritenuti opportuni.

Art. 10)

La presente convenzione decorre dal _____ al _____

Art. 11)

– Ai sensi della normativa vigente in materia di "Trattamento dei dati personali" il Comune, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti e delle rispettive famiglie, designa la Comunità quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. La Fondazione procederà al trattamento dei dati adottando opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art. 12)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'operatore economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione della Convenzione medesima.

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione della presente Convenzione, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

Art. 13)

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Comunità.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI ORISTANO

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza

PER LA FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS

Il Rappresentante legale